

## COMUNICAZIONI DEI BENEFICIARI DI REDDITO E PENSIONE DI CITTADINANZA - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE -

Il presente modello va compilato dai beneficiari del Reddito o della Pensione di Cittadinanza esclusivamente qualora sia necessario comunicare all'INPS, informazioni riguardanti il nucleo familiare percettore di Rdc essenziali all'individuazione del diritto al riconoscimento dell'assegno unico e universale (AU) come integrazione del beneficio, che non risultano in possesso dell'Istituto, con particolare riferimento ai nuclei familiari con figli maggiorenni a carico di cui all'art. art. 2, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo n. 230/2021 ed ai nuclei aventi diritto alle maggiorazioni previste dagli artt. 4 e 5 del medesimo decreto.

### MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Con decorrenza 1° marzo 2022, con il Decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, è istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico. Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, l'INPS corrisponde d'ufficio, l'assegno unico e universale, congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità ai sensi di quanto previsto dal presente comma.

### MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Il modello Rdc/Pdc - Com Assegno Unico (AU) potrà essere presentato dai beneficiari del Reddito o della Pensione di Cittadinanza tramite portale web dell'Istituto, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito [www.inps.it](http://www.inps.it), se si è in possesso di SPID di Livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS); l'applicativo Internet/Intranet "Reddito di Cittadinanza" o presso gli Istituti di Patronato.

Il modello Rdc/Pdc - Com AU può essere presentato da uno dei componenti il nucleo Rdc di maggiore età, ad eccezione di coloro che siano stati ricondotti nell'ISEE utile ai fini del riconoscimento del Rdc in qualità di genitori non coniugati e non conviventi.

Al fine di non pregiudicare la percezione di eventuali somme arretrate relative all'intera annualità, è necessario presentare il modello entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno.

Sono tenuti alla presentazione del modello Rdc – Com AU i nuclei familiari:

- a. che abbiano tra i componenti uno o più figli maggiorenni a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, che frequentino un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea;
- b. che abbiano tra i componenti uno o più figli maggiorenni a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, che svolgano un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possiedano un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- c. che abbiano tra i componenti uno o più figli maggiorenni a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, che siano registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
- d. che abbiano tra i componenti uno o più figli maggiorenni a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, che svolgano il servizio civile universale (art. 2, comma 1 lett. b, n. 4 D.lgs n. 230/2021);
- e. che abbiano percepito, nel corso del 2021, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente;
- f. rispetto ai quali non sia possibile desumere dalla DSU utile ai fini dell'erogazione del Rdc chi siano i componenti esercenti la responsabilità genitoriale riferita a ciascun figlio in seno al nucleo familiare, anche ai fini del pagamento dell'AU in parti uguali tra i genitori, come previsto dall'art. 6, comma 4 e dall'art. 7, comma 2, del D.lgs n. 230/2021 (ad es. nuclei ove non siano presenti entrambi i genitori di uno o più figli a carico, a seguito di separazione, divorzio, o in caso di genitori naturali non conviventi);
- g. in cui la responsabilità genitoriale sia esercitata da persona diversa dai genitori, per effetto di un provvedimento di affidamento dei figli a carico aventi diritto all'AU. (ad es. in caso di responsabilità genitoriale attribuita al nonno, allo zio, al fratello del minore etc.);
- h. in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro alla data di presentazione del modello Rdc – Com AU, ai sensi dell'art. 4, comma 8, del D.lgs. n. 230/2021;
- i. che abbiano un ISEE non superiore a 25.000 e che abbiano percepito nel corso del 2021, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, in presenza di figli minori, ai fini del riconoscimento della maggiorazione compensativa di cui all'art. 5, del D.lgs. n. 230/2021;

**ATTENZIONE:** Ai sensi della Circolare INPS 09 febbraio 2022 n. 23, le condizioni previste all'articolo 2, comma 1, lettera b), punti da 1 a 4 del Decreto legislativo n. 230/2021 che consentono l'accesso all'assegno unico ai figli maggiorenni di età inferiore a 21 anni (frequenza un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero di un corso di laurea; svolgimento di tirocinio ovvero di un'attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; presenza nel nucleo di figli maggiorenni di età inferiore a 21 anni registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; svolgimento del servizio civile universale.), devono essere sussistenti al momento della presentazione del modello Rdc – Com AU e per tutta la durata del beneficio.

Ai sensi del paragrafo 2 della menzionata Circolare INPS n. 23/2022 la frequenza un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero di un corso di laurea sono verificate in caso di frequenza o di iscrizione:

1. alla scuola (sia pubblica che privata) di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali), finalizzata al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
2. a un percorso di Formazione Professionale Regionale (Centri di Formazione Professionale), a cui si accede dopo la scuola media e che normalmente ha una durata di 3 o 4 anni finalizzata a ottenere una Qualifica professionale ovvero, dopo il quarto anno, il Diploma professionale di tecnico (di cui al Capo III del D.lgs 17 ottobre 2005, n. 226);
3. a percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), sia pubblici che privati, a cui normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello EQF (cfr. il D.P.C.M. 25 gennaio 2008);
4. a Istituti Tecnici Superiori (ITS), di durata biennale o triennale, cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, conseguendo al termine del percorso una qualifica di "Tecnico superiore" di 5° livello EQF (cfr. il D.P.C.M. 25 gennaio 2008); a un corso di laurea riconosciuto dall'ordinamento (decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270).

Inoltre, si specifica che il beneficio spetta altresì in caso di titolari di un contratto di apprendistato, ai sensi del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o di tirocinio che rispetti le "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" del 25 maggio 2017, adottate nell'ambito dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Ai fini del riconoscimento della maggiorazione di cui all'art. 4, comma 8 del Decreto legislativo n. 230/2021, spettante qualora i genitori dei figli a carico presenti nel nucleo siano titolari di reddito da lavoro, ai sensi del paragrafo 4.1, lett. d) della Circolare INPS n. 23/2022, rilevano i redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d'impresa ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 2, 50, comma 1, lettere a), c-bis), g) e l), 53, commi 1 e 2, lett. c), e 55 del TUIR, posseduti al momento della presentazione del modello Rdc - Com AU. Con riferimento ai redditi da lavoro autonomo di cui al citato articolo 53, comma 2, del TUIR si precisa che rilevano altresì, i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali e le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai viceprocuratori onorari.

Come previsto dal paragrafo 1 del messaggio INPS 20/04/2022 n. 1714, relativamente ai redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, si precisa che rilevano ai fini del riconoscimento della maggiorazione di cui all'art. 4, comma 8 del Decreto legislativo n. 230/2021, gli importi percepiti a titolo di NASPI e DIS-COLL, a condizione che il soggetto risulti percettore di tali prestazioni al momento della presentazione del modello Rdc – Com AU e per un periodo prevalente nel corso dell'anno, nonché il reddito del genitore che lavora all'estero con residenza fiscale in Italia, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del TUIR.

La maggiorazione di cui all'art. 4, comma 8 del Decreto legislativo n. 230/2021 spetta altresì ai nuclei di genitori lavoratori agricoli autonomi, con riferimento al titolare di reddito agrario che esercita l'impresa agricola ai sensi dell'articolo 2135 c.c., svolgendo un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di animali e attività connesse (quali manipolazione, trasformazione, conservazione di prodotti agricoli). Nel caso dei braccianti agricoli e di altri lavoratori che svolgono attività di lavoro tipicamente stagionali, la maggiorazione è altresì riconosciuta ove le predette attività siano coperte da contribuzione annuale.

La maggiorazione di cui all'art. 4, comma 8 del Decreto legislativo n. 230/2021 non può essere richiesta in caso di domanda presentata per un nucleo composto da un solo genitore lavoratore.